

REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI CURA DELLE RAGIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN SEDE DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Art. 1 - PREMESSE E RICHIAMI NORMATIVI

1. Secondo la previsione dell'art. 12, c. 1 lett. b) del DL n. 437/1996 convertito nella L. 556/1996 "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle Finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza."
2. L'art 4, comma 3 del CCNL del 5.10.2001 stabilisce espressamente che la disciplina dell'art.15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende, tra l'altro, le risorse correlate agli effetti applicativi dell'art.12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996 (convertito nella legge n. 556 del 1996), che ha introdotto il comma 2 bis nell'art.15 del D.Lgs. 546/1992 (ora comma 2-sexies). Per l'utilizzo di tali risorse al fine dell'erogazione di incentivi al personale preso in considerazione dal legislatore, secondo le regole generali (art.2, comma 3, ed art.45, comma -1, del D.Lgs.n.165/2001), è sempre necessario il preventivo intervento regolativo della contrattazione integrativa.
3. Gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere riconosciuti anche ai titolari di posizione organizzativa, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, come integrazione della retribuzione di risultato, anche nell'ipotesi che in tal modo si determini il superamento del limite massimo stabilito per tale voce retributiva dell'art.10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999.

Art. 2 - MODALITA' E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DALLE RISORSE FINANZIARIE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO (LETT K I DEL CCNL 01.04.1999 ART. 15 COMMA 2 BIS (ORA SEXIES) DEL D.LGS. 546/1992)

1. L'importo destinato nel contratto decentrato integrativo – parte economica- all'incentivazione del personale che partecipa all'attività di assistenza dell'ente nei contenziosi dinanzi al giudice tributario viene destinato agli operatori che hanno effettivamente svolto le funzioni ed entro i seguenti limiti:
 - 80% dello stanziamento ai dipendenti che hanno assunto la responsabilità della difesa in giudizio dell'ente oltre che eventualmente tutta l'attività di preparazione dell'atto introduttivo, redazione delle difese e ricerca documenti, anche se titolari di posizione organizzativa, ed in tal caso quale integrazione una tantum all'indennità di risultato;
 - 20% dello stanziamento agli altri dipendenti che hanno collaborato all'attività di difesa, ossia abbiano svolto uno dei seguenti compiti:
 - studio della controversia;
 - preparazione dell'atto introduttivo o redazione delle difese;
 - ricerca documenti.

Nel caso in cui l'intera attività sia svolta dal dipendente che ha assunto la responsabilità della difesa in giudizio dell'Ente la percentuale del 100% sarà destinata a quest'ultimo, senza alcuna ripartizione.

2. Le informazioni relative ai dipendenti beneficiari dell'incentivo sono definite a consuntivo in relazione all'attività svolta da ciascuno e sono fornite da una dettagliata relazione del responsabile del settore tributi.
3. Gli incentivi sono liquidati al lordo degli oneri riflessi (oneri contributivi a carico del Comune, come da risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n.327 del 14 novembre 2001 e n.123

del 2 aprile 2008, sentenza Corte Costituzionale n.33 del 26 gennaio 2009 e sentenza Tar Sardegna sez. I 9/6/2016 n. 493), ai sensi dell'art.1, comma 208 L. n. 266/2005.

Art. 3 - QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Gli importi che vanno a determinare la somma destinata per una data annualità all'erogazione dell'incentivo di cui al presente regolamento sono determinati con riferimento alle sentenze favorevoli all'Ente, emanate in giudizi in cui sia costituito direttamente l'ufficio Tributi.
2. Per esito favorevole del giudizio si intende, oltre che al caso di accoglimento nel merito dell'azione dell'amministrazione, ovvero della posizione di resistenza dell'amministrazione convenuta, anche i casi in cui il giudizio si risolva in senso favorevole per l'amministrazione in virtù di sentenza/ordinanza/decreto che dichiara l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, a condizione che la sentenza non derivi da un comportamento o da un provvedimento dell'amministrazione, ovvero da una normativa sopravvenuta che abbia di fatto soddisfatto le pretese di controparte.
3. L'ammontare dei compensi che va a confluire nella somma da destinare ad incentivo sono commisurati in base al quantum liquidato dal giudice tributario a favore del Comune.
4. La maturazione dei compensi per l'anno di riferimento sarà effettuata sulla base delle sentenze depositate nell'anno con condanna della controparte e liquidazione fatta dal giudice (anche se pronunciate in anni precedenti) solo ad avvenuto recupero e riscossione delle somme nei confronti della controparte.
5. Nel caso in cui il recupero delle spese di giudizio a carico della controparte risulti documentalmente inesigibile, al rappresentante in giudizio dell'ente compete la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei parametri base previsti nel D.M. 55/2014 (Decreto Orlando), decurtati del 20% e quella stabilita dal provvedimento giurisdizionale.
6. Sarà cura del Responsabile dell'Ufficio Tributi comunicare periodicamente al Servizio Personale, al fine della corretta evidenziazione dei fondi integrativi nel bilancio di previsione, il valore dei compensi nelle sentenze depositate nell'anno. In caso di sentenze depositate nell'anno e non liquidate per competenza, sarà cura del Responsabile dei Tributi indicare, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 126/2014 (bilancio armonizzato), prima dell'approvazione del consuntivo, gli eventuali importi di competenza rinviati all'anno successivo, da inserire in fase di riaccertamento dei residui delle risorse decentrate.

Art. 4 - SPESE

1. Al dipendente che rappresenta in giudizio l'Ente sono riconosciute le spese vive e documentate per raggiungere e trattenersi presso le sedi giurisdizionali (es. parcheggio, pedaggio autostradale, ecc.) nonché il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio, nella misura del costo che avrebbe sostenuto utilizzando i mezzi pubblici ed il percorso va calcolato dal posto di lavoro (sede comunale) alla sede giudiziaria da raggiungere.

Art. 5 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'albo Pretorio comunale.
2. Eventuali regolamenti o atti amministrativi in contrasto con lo stesso devono intendersi espressamente abrogati disapplicati.

3. Il presente regolamento, per le disposizioni in esso contenute, costituisce anche specificazione di disposizioni sino ad oggi eventualmente non esplicitate, a fronte della continua evoluzione normativa e/o di interpretazioni consolidate fornite dalla giurisprudenza contabile.